



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



by star

LICEO STATALE “F. DE SANCTIS” “LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE”

95047 Paternò - Via Fogazzaro, 18 - Tel. 095.6136690 - Fax 095.6136689

www.liceodesanctispaterno.edu.it-pec:ctpm01000e@pec.istruzione.it-email:ctpm01000e@istruzione.it

Codice Univoco dell'Ufficio UF4XNA - Codice Fiscale 80008970875

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO

Il Liceo Statale “F. De Sanctis” di Paternò ha maturato una consolidata tradizione di accoglienza ed una spiccata propensione verso dinamiche inclusive che coinvolgono la comunità scolastica nella sua interezza. Il presente Protocollo di accoglienza nasce dalla volontà di stabilire procedure definite e pratiche condivise all'interno della scuola, intende arricchire ulteriormente l'articolato PTOF d'Istituto e si pone come obiettivi principali l'accoglienza e il positivo inserimento degli alunni con *background* migratorio nella nostra realtà scolastica. La produzione e la condivisione del Protocollo di accoglienza, insieme al PTOF, al PI ed al Protocollo di accoglienza alunni con BES, esplicita l'operato della scuola dal punto di vista pedagogico e formativo, incrementa la competenza gestionale ed organizzativa del nostro Istituto e costituisce il punto di partenza comune all'interno del percorso dei vari Consigli di classe. Esso costituisce uno strumento di lavoro, pertanto sarà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

La normativa italiana (vedi **Nota normativa** allegata) fornisce indicazioni puntuali riguardo al diritto all'istruzione, all'accoglienza e all'inserimento degli alunni con *background* migratorio, ma lascia autonomia alle istituzioni scolastiche, in particolare al Collegio dei docenti, nell'individuare e promuovere le opportune modalità di attuazione di tali indicazioni. In particolare si fa riferimento:

- alle finalità e ai principi contenuti in queste norme;
- all'obbligo scolastico previsto per i minori stranieri presenti sul territorio;
- all'obbligo per l'istituto scolastico di accettare l'iscrizione dello studente straniero in qualsiasi momento dell'anno;
- al concetto di integrazione, intesa come un processo che comporta il rispetto e la valorizzazione della cultura e della lingua di appartenenza dello studente.

Il nostro Istituto, a partire dall'a.s. 2021-2022, ha costituito la Commissione Accoglienza, avente i seguenti compiti:

- stesura del protocollo di accoglienza alunni con *background* migratorio

- elaborazione Piano Didattico Personalizzato per allievi con Bisogni Educativi Speciali provenienti da contesto migratorio
- elaborazione dei test periodici di verifica dei livelli linguistici
- elaborazione di strategie didattiche
- raccolta di materiale didattico delle specifiche discipline
- supervisione dei progetti per gli stranieri
- supporto all'attività dei consigli di classe
- collaborazione con il personale della Segreteria scolastica
- individuazione della classe di inserimento
- organizzazione della formazione dei docenti e degli alunni

Il presente Protocollo comprende un riepilogo delle fasi operative, alcune indicazioni per i Consigli di classe, suggerimenti per la formazione dei docenti e per le attività proposte.

FASI OPERATIVE

1. Iscrizione

La Commissione accoglienza collabora con la segreteria didattica per una buona accoglienza degli alunni stranieri e per facilitare il contatto con la famiglia. In questa fase, i passaggi sono i seguenti:

- la segreteria, lo Staff della Dirigenza e/o il Dirigente Scolastico forniscono le prime informazioni sugli indirizzi del Liceo;
- la segreteria verifica il percorso scolastico precedente, attraverso la raccolta e l'analisi della documentazione e i contatti con le scuole frequentate;
- la segreteria fornisce copia del dossier alla Commissione accoglienza.

2. Compilazione scheda personale

La Commissione accoglienza supporta lo studente straniero nella compilazione della scheda personale, che permetta di acquisire informazioni specifiche rispetto alla lingua di origine e al livello di scolarizzazione raggiunto e che confluirà in un fascicolo didattico dell'alunno messo a disposizione del consiglio di classe in fase di redazione di un eventuale PDP.

3. Test d'ingresso

- Per gli alunni che hanno frequentato la scuola italiana da almeno cinque anni, vengono seguiti i criteri generali definiti in questo Liceo per gli alunni italofoni.
- Per gli alunni stranieri che non hanno frequentato una scuola italiana, la Commissione accoglienza predispone un test che verrà somministrato dal Consiglio di classe durante le attività curricolari. Il

test verificherà la conoscenza della lingua italiana e/o di altre discipline, al fine di individuare il livello di competenze possedute e di valutare l'inserimento più opportuno nella classe.

- Per gli alunni stranieri che hanno frequentato per meno di 5 anni in Italia, la Commissione accoglienza predispone un test che verrà somministrato dal Consiglio di classe durante le attività curricolari. Il test verificherà la conoscenza della lingua italiana e/o di altre discipline, al fine di individuare il livello di competenze possedute.

4. Individuazione della classe

L'inserimento in una classe di coetanei è la scelta da privilegiare in quanto consente all'alunno di instaurare rapporti più significativi con i nuovi compagni e di evitare un pesante ritardo scolastico. Tuttavia si individuano i seguenti criteri:

- nel caso sia valutata la corrispondenza tra il percorso scolastico nel Paese d'origine e il corso di studi previsto per i ragazzi che frequentano uno degli indirizzi del Liceo, l'alunno viene inserito nella classe corrispondente all'età anagrafica e al livello di scolarizzazione già conseguito;
- l'assegnazione avviene su proposta della Commissione accoglienza, che supera il criterio numerico e tiene conto anche di altri fattori utili ad individuare la classe che trarrà beneficio da questo inserimento, quali la presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso Paese, i criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, alunni con BES, dispersione);
- il Collegio dei docenti può deliberare, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa corrispondente all'età anagrafica, tenendo conto di competenze, abilità e conoscenze della lingua italiana dell'alunno. In questo caso è prevista, al massimo, l'assegnazione alla classe immediatamente superiore o inferiore a quella anagrafica.

INDICAZIONI per i Consigli di classe

1. Prima accoglienza nella classe

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch'essi coinvolti nell'accoglienza.

Il coordinatore di classe, preventivamente contattato da un membro della Commissione, provvede ad informare il Consiglio di classe del nuovo inserimento.

Gli studenti e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento, dimostrando atteggiamento di disponibilità, individuando ad esempio un tutor fra i compagni di classe.

2. Compiti del Consiglio di classe

- a) favorire l'integrazione dello studente straniero nella classe;
- b) compilare il PDP, deliberando modalità di semplificazione, predisponendo la programmazione per ogni disciplina e utilizzando il materiale messo a disposizione dalla Commissione accoglienza;
- c) prendere informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che sono attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti extrascolastici) in orario curriculare ed extracurriculare.

3. Criteri per la valutazione degli alunni stranieri

In base alla normativa (DPR 394/1999, art. 45 e DPR n. 122/2009), i minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, per cui agli alunni stranieri si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- a) diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- b) assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento;
- c) ammissione alla classe successiva in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento.

Tuttavia, la valutazione degli alunni stranieri nella sua accezione formativa pone la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. Si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua. Dunque, la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno, alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

4. Valutazione e percorsi individualizzati

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe, per cui i docenti si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

5. Valutazione formativa - indicatori comuni

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine, opportunamente verificate da un docente del team in collaborazione con un mediatore, la motivazione ad apprendere, la regolarità della frequenza, l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche, la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

6. Valutazione sommativa

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tenere conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2, che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, e delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

7. Modalità di verifica

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove: prove oggettive; vero-falso; scelta multipla con una sola risposta/scelta multipla con più risposte completamento; in numero di items ridotti; con tempi di svolgimento più lunghi, con possibilità di consultare testi, con la presenza di un tutor.

8. Adattamento temporale

Il team dei docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine

considera che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

La scuola organizza annualmente, entro il mese di dicembre, una formazione aperta ai Consigli di classe in cui sia stato inserito almeno un alunno non italofono, della durata complessiva di 4 ore ed

affidata alla Commissione accoglienza e/o a docenti interni, che possiedano requisiti e/o esperienze sul tema dell'integrazione e/o dell'insegnamento dell'Italiano L2.

La formazione verterà sui seguenti ambiti:

- 1) illustrazione della normativa nazionale e interna (PDP e Protocollo d'Accoglienza) sull'istruzione degli alunni stranieri non italofoni;
- 2) aspetti emotivi e culturali caratterizzanti l'inserimento degli studenti non italofoni nel contesto scolastico;
- 3) laboratorio metodologico con esempi di attività didattiche utili a "facilitare" l'apprendimento, ed esempi di verifiche semplificate e adattate alle diverse fasi del percorso d'apprendimento degli alunni non italofoni;
- 4) indicazioni per il reperimento di materiali e strumenti utili alla facilitazione dell'apprendimento delle discipline.

ATTIVITÀ PROPOSTE

Alcune azioni suggerite a supporto dell'attività dei Consigli di classe ed allo scopo del raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno: questionari conoscitivi; percorsi didattici in chiave interculturale; autobiografia degli incontri interculturali; autobiografie linguistiche; interviste conoscitive; unità didattiche di apprendimento (interdisciplinari) su tematiche interculturali; laboratorio *Lego Serious Play*; laboratorio degli Albi illustrati; progetto Storia, letteratura e cinema nei Paesi islamici, a cura dei Dipartimenti di Lettere e Lingue; progetto L'Aula verde: biodiversità e inclusione, a cura dei Dipartimenti di Scienze naturali e di Sostegno.

Elaborato dalla Commissione accoglienza in data 6/5/2025.

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/05/2025.

Nota normativa

NORMATIVA ISTRUZIONE E INCLUSIONE ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO

Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri viene affermato e disciplinato in numerose fonti normative, sia interne che internazionali (normativa UE e convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito). Il punto fermo è che i minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione, che deve essere garantito dalle scuole attraverso l’accoglienza e la messa in opera di azioni volte alla loro piena partecipazione e integrazione alla vita scolastica.

Il tema dell’istruzione dei minori stranieri è presente nella normativa italiana sia a livello legislativo che regolamentare, e si occupa di differenti aspetti predisponendo adeguate misure, che convogliano verso l’integrazione.

La Costituzione della Repubblica Italiana in vari articoli afferma il diritto-dovere allo studio e la condizione degli stranieri in Italia:

- art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
- art. 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”;
- art. 10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (...);
- art. 30 “È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli (...);”
- art. 31 “La Repubblica (...) Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo (...);”
- art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.

Il Testo Unico sull’Immigrazione, rappresentato dal **D.lgs. 286/1998**, all’art. 38, stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico e che agli stessi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di:

- diritto all’istruzione,
- accesso ai servizi educativi,
- partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Il **D.P.R. n. 394/1999**, vale a dire il Regolamento sull’immigrazione, all’art. 45 afferma che “i minori stranieri hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della propria posizione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. Per tale ragione l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Per quanto concerne l’inserimento, lo stesso Regolamento prevede che i minori vengano iscritti, di norma, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa, tenendo conto dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del corso di studi seguito nonché del livello di preparazione raggiunto. Il collegio dei docenti definisce inoltre “il necessario adattamento dei programmi di insegnamento” adottando, se necessario, “specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per agevolare l’apprendimento della lingua italiana”. Il consolidamento della conoscenza della lingua italiana può essere realizzato anche attraverso l’attivazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti e usando “le risorse professionali della scuola ove disponibili”.

La **Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010** fissa il limite massimo di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, nel 30% del totale degli iscritti; tuttavia, con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, tale limite può essere:

- innalzato se gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche;
- ridotto a fronte della presenza di alunni stranieri con una padronanza della lingua italiana inadeguata;
- comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari complessità.

Le **Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri**, emanate nel febbraio **2014** dal MIUR, aggiornano le precedenti **Linee guida del 2006**. In particolare, esse hanno proposto indicazioni operative e modelli di integrazione e sostegno didattico sulla base di sperimentazioni compiute da varie scuole. Con riferimento ai fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, il documento punta a un’equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un’intesa tra scuole, organizzate in reti, e una collaborazione mirata con gli enti locali. Le nuove Linee guida auspicano la previsione di percorsi di formazione riferiti al tema dell’intercultura, per il personale scolastico:

- neoassunto,
- in servizio che desideri accrescere le proprie competenze.

Altri aspetti affrontati dalle Linee sono:

- il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie,
- la valutazione,
- l’orientamento,
- l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda (L2).

Le Linee guida hanno, inoltre, evidenziato come l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda rappresenti un campo di intervento didattico specifico (per tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione) ma comunque di transizione, in quanto destinato a risolversi e a esaurirsi nel tempo, quando gli studenti diventino sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire la attività didattiche comuni alla classe.

La **L. 107/2015** all'art. 1, comma VII, lett. r), ha inserito, fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa, “l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali”. Inoltre, ha disposto (art. 1, c. 32) che le attività e i progetti di orientamento scolastico siano “sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera”.

Il **D.M. 197/2016** adotta, ai sensi della L. 107/2015 (art. 1, c. 124 e 125), il Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio del personale scolastico, nel quale sono state individuate tra le priorità nazionali l'integrazione, le competenze di cittadinanza, le competenze di cittadinanza globale. Nel quadro degli obiettivi formativi individuati da tale Piano, il MIUR ha presentato al Ministero dell'Interno, Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione Integrazione, un progetto pluriennale finalizzato alla formazione del personale della scuola che opera in contesti ad elevata complessità multiculturale: tale progetto ha l'obiettivo di implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in relazione alla multiculturalità, per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica. Nello specifico, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di:

- incrementare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale;
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda;
- assicurare l'informazione e la formazione del personale ATA anche mediante l'impiego di *vademecum* e piattaforme *on line*;
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio.

Il **D.P.R. 19/2016** contiene disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, e ha istituito la nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera.

Il **D.M. 718/2014** ha istituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con compiti consultivi e propositivi.

L’Osservatorio promuove politiche scolastiche per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e ne verifica la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggia accordi interistituzionali e favorisce la sperimentazione e l’innovazione metodologica, didattica e disciplinare.

Il **D.M. 643/2017**, integrato con il **DM 685/2017**, ha istituito un nuovo Osservatorio nazionale che si avvale anche della partecipazione delle associazioni dei giovani di cittadinanza non italiana. Tale DM determina la costituzione di due gruppi di lavoro (Scuola nelle periferie urbane multiculturali e Revisione dei curricoli in prospettiva interculturale), oltre ai tre già in essere (Insegnamento dell’italiano come lingua seconda (L2) e plurilinguismo, Formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti, Cittadinanza e nuove generazioni italiane).

Il **D.M. 1119/2019** ha ricostituito l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, composto da dirigenti scolastici, ricercatori e rappresentanti di istituzioni nazionali e del territorio ed articolato sui seguenti cinque gruppi tematici di lavoro: Italiano come L2 e plurilinguismo; Formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti; Curriculo scolastico in prospettiva interculturale; Cittadinanza e nuove generazioni; Scuole e periferie multiculturali.

Il **Documento Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori del 17 marzo 2022** aggiorna le Linee Guida del 2014 ed analizza le criticità relative ad alunni provenienti da contesto migratorio, come il mancato accesso all’istruzione di secondo grado e l’abbandono degli studi, dopo la crisi pandemica. Il Documento si sofferma particolarmente sui temi dell’inserimento, dell’orientamento\riorientamento di alunni provenienti da contesto migratorio e sull’importanza di una formazione per il personale docente e non docente.

La **L. 106/2024 Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’ a.s. 2024/2025** del 29 luglio 2024) prevede, all’art. 11, misure dedicate all’integrazione scolastica degli alunni stranieri, centrate sull’apprendimento della lingua italiana: a partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (*che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione*) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano.

Le **nuove Linee Guida per l’Insegnamento dell’Educazione Civica (D.M. n. 183 del 7 settembre 2024)** stabiliscono che uno degli obiettivi educativi di tale insegnamento, introdotto con la L.92\2019, è quello di favorire l’inclusione degli alunni provenienti da contesto migratorio.